



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Delibera del C.I. dell'11.12.2002, e s.m.i, Delibera del 17.01.2013, aggiornate alla
Delibera C.D. del 7 giugno 2013.

E s.m.i. a seguito di delibere degli anni successivi e modifiche delle norme nazionali

PREMESSA

Nell'intento di individuare forme più ampie di gestione interna di questo Istituto, il Regolamento si propone di indicare norme che, nell'ambito di una moderna e responsabile concezione della didattica e della formazione culturale e sociale, servono a garantire uno sviluppo del rapporto tra le varie componenti della scuola informato ai principi della democrazia e del rispetto delle libertà proprie e altrui.

Il Regolamento intende anche ispirarsi ai principi e agli orientamenti indicati nello “Statuto delle studentesse e degli studenti” (allegato al presente documento), emanata con decreto del Presidente della Repubblica n. 249, in data 24 giugno 1998. Tale Statuto definisce gli aspetti caratterizzanti della vita della comunità scolastica, i diritti e i doveri degli studenti e le norme di disciplina.

1 – ORGANISMI DI GOVERNO E DI AUTOGOVERNO DELLE COMPONENTI SCOLASTICHE.

Gli organismi di governo delle componenti scolastiche, così come previsto dal D.Lgs 16/4/1994 N. 297,

sono: il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Istituto, il Consiglio di Classe.

Di autogoverno sono: l'Assemblea d'Istituto degli studenti, l'Assemblea di classe e d'interclasse degli studenti, l'Assemblea dei Genitori, il Comitato dei Genitori, il Comitato studentesco e il Comitato del personale A.T.A.

a) – ORGANISMI OMOGENEI DI GESTIONE

- **Collegio dei Docenti:** per quanto riguarda convocazioni, funzionamento e poteri si rimanda alla normativa vigente, e in particolare al D.Lgs 16/4/1994 n. 297 art. 7, che si allega al presente Regolamento per costituirne parte insegnante e sostanziale.
- **Assemblea dei genitori e Comitato dei genitori:** la scuola s'impegna in tutte le forme, compatibilmente con le esigenze di servizio e la disponibilità, per ogni necessità, i mezzi di diffusione di normale uso scolastico (circolari, comunicazioni alle classi). L'Assemblea dei Genitori e il Comitato dei Genitori si costituiscono e funzionano come previsto dalla normativa vigente, D.Lgs 14/04/1994 n. 297, art. 15, che si allega al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.
- **L'assemblea degli studenti e Comitato studentesco:** vista la normativa vigente, e in particolare il D.P.R. del 24/06/1998 n. 249, si riconosce l'Assemblea studentesca, sia d'istituto sia di classe e interclasse, come diritto e “occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti” e nella convinzione che l'autonomia studentesca debba essere ampiamente garantita, la scuola s'impegna a favorire il migliore e più libero uso di questo strumento di autogoverno, nell'ambito delle esigenze funzionali dell'Istituto e del rispetto dei diritti di ogni altra componente.
 - La data di convocazione e l'ordine del giorno delle Assemblee devono essere comunicate al Preside con cinque giorni di anticipo, salvo casi di massima urgenza.
 - L'assemblea studentesca, sia di Istituto sia di classe e interclasse, e il Comitato studentesco si costituiscono e funzionano come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs 16/4/1994 n. 297, artt. 12, 13 e 14 D.P.R. 249/98) che si allega al presente Regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.
 - Gli studenti che non intendano partecipare alle Assemblee studentesche sono tenuti a rimanere in classe assieme ai professori disponibili.
 - Si auspica che la componente studentesca formuli un Regolamento di tale Assemblea da inviare in visione al Consiglio d'Istituto e che questo sia espressione della autonomia che le compete e abbia lo scopo di garantire lo svolgimento ordinato e democratico delle riunioni, nel rispetto delle attrezzature scolastiche e delle norme riguardanti la pubblica incolumità.



- Si auspica inoltre che i docenti, indipendentemente dai normali doveri di vigilanza, presenzino alle Assemblee studentesche, offrendo il loro contributo, nello spirito della normativa citata precedentemente.
- **Comitato del personale A.T.A.:** si costituisce come previsto dalla normativa vigente, che si allega al presente Regolamento per costituirne parte integrante.

a) – ORGANISMI MISTI DI GESTIONE

Nel Consiglio d'Istituto e nei Consigli di Classe le componenti scolastiche e i singoli confrontano le rispettive posizioni e assumono decisioni comuni, collaborando alla gestione democratica della scuola.

CONSIGLIO DI ISTITUTO: è l'organo che elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento dell'Istituto. Le convocazioni, il funzionamento e le attribuzioni sono definite dalla normativa vigente, e in particolare al D.Lgs 16/4/1994 n. 297, artt. 8, 9 e 10, che si allega al presente Regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso (art. 42, comma 1, D.Lgs 297/94). Le convocazioni sono comunicate anche con affissione all'Albo e allo stesso modo sono resi noti gli ordini del giorno e le delibere approvate.

CONSIGLI DI CLASSE:

I compiti di tali Consigli consistono essenzialmente nel favorire il positivo inserimento di ciascun allievo nella vita della classe, nel coordinare e discutere l'attività didattica, nell'individuare e concordare i criteri di valutazione, promuovere quelle iniziative di sperimentazione e di attività parascolastiche che possano arricchire l'insegnamento, nel controllarne lo svolgimento e i risultati.

E' compito inoltre dei Consigli di Classe stabilire, agevolare ed estendere i rapporti con i docenti, genitori e alunni, per cui le discussioni e le deliberazioni, regolarmente verbalizzate, sono aperte a tutti i genitori e studenti della classe.

Tali Consigli di regola si riuniranno entro la fine di ottobre, per dar modo ai docenti di illustrare i piani di studio dell'anno scolastico in corso, entro dicembre e tra marzo e maggio, per verificare l'andamento generale della classe. Eventuali riunioni straordinarie sono convocabili dal Preside o di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei docenti della classe o di genitori o di allievi, sulla base di un ordine del giorno.

Le convocazioni, il funzionamento e le attribuzioni sono ulteriormente definite dalla normativa vigente e in particolare al D.Lgs 16/04/1994 n. 297, art. 5, che si allega al presente Regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.

2 – NORME RELATIVE ALLA FREQUENZA E ALLA PERMANENZA NELL'ISTITUTO DURANTE LE ORE DI LEZIONE. INGRESSO STUDENTI

1. L'ingresso degli studenti nella scuola è consentito a partire da 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni;
2. Gli studenti devono essere presenti in aula al momento dell'inizio delle lezioni;
3. Alle ore 8.05 il portone d'ingresso della scuola sarà chiuso;
4. Gli studenti ritardatari alla prima ora di lezione potranno entrare in classe solo all'inizio della 2^a ora, restando fuori dall'edificio scolastico, causa mancanza locali e personale di assistenza;
5. Solo gli studenti provvisti di autorizzazione, concessa all'inizio dell'anno scolastico, possono entrare in aula dopo l'inizio delle lezioni;
6. Sono ammessi ritardi oltre la prima ora di lezione solo per motivi medici che devono essere giustificati il giorno stesso con certificato medico; casi eccezionali autorizzati dall'ufficio di presidenza;
7. Non sono ammessi ritardi ingiustificati alla 2^aora di lezione. Gli studenti, quindi, non potranno entrare a scuola e, pertanto, saranno assenti.

GIUSTIFICAZIONI ASSENZE/RITARDI

1. Le assenze/ritardi devono essere giustificate sull'apposito libretto (adesso registro elettronico) il 1° giorno successivo a quello dell'assenza oppure il pomeriggio nel caso di assenza alla lezione del mattino.
2. In caso di mancata giustificazione il primo giorno di rientro, lo studente minorenni o maggiorenne è



ammesso provvisoriamente in classe dal docente e sollecitato a giustificare il giorno successivo. Se privo di giustificazione anche il secondo giorno, è ammesso in classe con l'autorizzazione del D.S. o suo delegato con contestuale comunicazione alla famiglia. Il docente della prima ora annota sul Registro di classe i nominativi degli studenti che il giorno successivo non potranno essere ammessi in Istituto se non avranno regolarizzato la giustificazione.

3. Il terzo giorno, in caso di ulteriore mancanza di giustificazione, lo studente non è ammesso alle lezioni: se minorenni resterà nei locali della scuola finché la famiglia non provvederà a riaccompagnarlo a casa. Il ripetersi della mancata giustificazione potrà essere sanzionata con provvedimento disciplinare.

Si precisa che non sarà più compito del docente gestire la mancata accoglienza in classe ma della Presidenza.

USCITE ANTICIPATE

1. Le uscite anticipate devono essere richieste sul libretto delle assenze, nella sezione “permessi di uscita anticipata” (adesso sul registro elettronico), al docente della prima ora che le autorizza. E' consentita l'uscita anticipata solo per l'ultima ora di lezione.
2. L'allievo minorenni può uscire solamente con la presenza del genitore, oppure con autorizzazione inviata via fax (**ora VIA MAIL**) con fotocopia del documento d'identità ~~sullo stesso foglio di richiesta di uscita anticipata~~ (il tutto da annotare sul registro di classe).
3. Non sono accettate giustificazioni telefoniche.
4. Gli **studenti pendolari**, qualora gli orari dei mezzi extra urbani non consentano l'ingresso puntuale e l'uscita regolare durante l'orario di lezione, possono richiedere una deroga, presentando al Coordinatore di Classe la richiesta corredata dal prospetto degli orari dei mezzi pubblici usati. Il Coordinatore di Classe concede l'autorizzazione e la trasmette all'ufficio allievi per i controlli dovuti.

PERMANENZA NELL'ISTITUTO

1. In caso di assenza del docente nelle ultime due ore di lezione e, nell'impossibilità di procedere alla sostituzione con altro insegnante, lo studente/ssa, anche se minorenni, sarà rimandato a casa, previa comunicazione alla famiglia.
2. Nel corso delle lezioni gli studenti non possono allontanarsi dalla classe senza il permesso del docente. Le uscite devono essere comunque individuali.
3. E' vietato introdursi in altre aule, laboratori, palestre, spogliatoi, senza il permesso o la presenza del docente.
4. L'Istituto non risponde di beni preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati.
5. E' severamente vietato fumare. Il divieto è esteso anche all'uso di sigarette elettroniche. ~~E' consentito fumare solo ed esclusivamente agli studenti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età negli spazi esterni delimitati dalle linee gialle e solo in sede.~~ (L'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, ha esteso il divieto di fumo anche alle pertinenze esterne (cortili) delle scuole).
6. E' severamente vietato gettare rifiuti ~~e/o mozziconi di sigarette~~ anche all'esterno: nel cortile, nel giardino e negli spazi antistanti alla scuola.
7. E' fatto obbligo di osservare con scrupolo la raccolta differenziata dei rifiuti: carta, plastica, alluminio e indifferenziato.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI **sostituito da regolamento in calce al presente regolamento**



3 - NORME RELATIVE ALL'ATTIVITA' DIDATTICA E ALL'USO DELLE ATTREZZATURE CULTURALI E SPORTIVE

ATTIVITA' DIDATTICA

L'attività didattica s'ispira ai principi di collaborazione e di dialogo, che devono trovare concreta attuazione nel lavoro dei Consigli di Classe, sulla base delle direttive generali del Collegio dei Docenti, delle indicazioni del Consiglio di Istituto e degli organismi rappresentativi dei genitori e degli studenti. Nella convinzione di un'oggettiva necessità di rinnovamento culturale e didattico della scuola secondaria superiore, le iniziative di sperimentazione sono riconosciute e favorite nell'ambito delle possibilità offerte dal quadro normativo vigente e dalle strutture esistenti nella scuola.

Attività svolte al pomeriggio nei locali della scuola:

le attività consentite agli studenti nei locali messi a disposizione, si possono svolgere su richiesta del docente, fatta salva la disponibilità di detti locali e l'autorizzazione scritta da parte della presidenza. Anche gli studenti potranno richiedere l'uso dei locali della scuola in orario extrascolastico per assemblee, riunioni o attività varie. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto e presentata in presidenza.

Intervento di esperti esterni:

il contributo di esperti o istituzioni culturali esterne è riconosciuto dalla scuola ai fini della maturazione degli studenti e dello stesso aggiornamento degli insegnanti.

l'intervento di esperti richiesti dagli allievi è autorizzato dal Consiglio d'Istituto sulla base delle norme seguenti:

- la richiesta deve pervenire almeno cinque giorni prima dell'intervento con identificazione personale dell'esperto e adeguate garanzie di competenza in riferimento alle attività autorizzate.
- in casi di particolare eccezionalità, la richiesta può pervenire non meno di ventiquattr'ore prima dell'intervento.

AFFISSIONE DA PARTE DEGLI STUDENTI:

Nelle bacheche e negli spazi affidati alla gestione degli studenti, possono essere affissi manifesti o volantini elaborati dagli stessi, regolarmente siglati e firmati previa autorizzazione della presidenza.

AFFISSIONE DA PARTE DEI GENITORI:

Nelle bacheche e negli spazi affidati alla gestione dei genitori, possono essere affissi manifesti o volantini elaborati dagli stessi, regolarmente siglati e firmati previa autorizzazione della presidenza.

USO DELLA BIBLIOTECA:

La biblioteca è aperta agli studenti, ai genitori e al personale docente e non docente.

L'uso della biblioteca è regolamentato da apposita normativa.

USO DEI LABORATORI:

L'uso dei laboratori è regolato da norme specifiche, redatte dai docenti fruitori; la responsabilità della gestione fa capo ai docenti consegnatari dei laboratori stessi.

4 - VIAGGI DI ISTRUZIONE sostituito da regolamento in calce

5 - COLLOQUI GENITORI-DOCENTI

Ogni docente indica un'ora di ricevimento settimanale (o con minor frequenza, per docenti in servizio solo su frazioni di cattedra). I genitori potranno conferire con il docente in tale ora su appuntamento, da richiedere con almeno due giorni di anticipo. Il docente che non abbia ricevuto richieste per una certa ora non dovrà considerarsi impegnato in tale ora né garantire la sua presenza a scuola. I docenti non sono tenuti a fissare incontri in altre ore, salvo per gravi motivi e dietro espressa richiesta della Dirigenza.

Al fine di favorire le opportunità di colloquio tra genitori e docenti e per venire incontro alle esigenze lavorative dei genitori stessi, la scuola prevede inoltre almeno un incontro pomeridiano all'anno in cui siano presenti tutti i docenti della classe, a disposizione dei genitori interessati a incontrarli.

6 - CONCLUSIONI

Si allegano al presente Regolamento gli articoli citati relativi al D.Lgs 16/04/1994 n. 297 ("Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado") e il D.P.R. del 24/06/1998 n. 249 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria").

Questo Regolamento può essere modificato e integrato dalle componenti della scuola, attraverso i rappresentanti eletti. Per tali richieste di modifiche, vagliate dal Consiglio di Istituto, è sufficiente l'approvazione a maggioranza semplice.



Ogni decisione circa l'esatta interpretazione del Regolamento è compito del Consiglio di Istituto, che ne garantisce il rispetto nell'ambito delle sue competenze.

Una copia del Regolamento sarà ~~consegnata ai genitori di ogni allievo iscritto e a tutto il personale docente e A.T.A.~~ (visibile sul sito)

Ogni componente scolastica è tenuta a osservare, e a far osservare, per quanto gli compete, il presente Regolamento.

ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

ART. 5 - D. Lvo 16 APRILE 1994, N. 297

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE

1. Il consiglio d'intersezione nella scuola materna, il consiglio d'interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti d'istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio d'intersezione, d'interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio d'intersezione, d'interclasse o di classe.
 - A) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
 - B) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
 - C) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
 - D) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e d'interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei paesi membri della comunità europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico-pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio d'intersezione, d'interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli d'intersezione, d'interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. In particolare



esercitano le competenze in materia di programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126,145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.

9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'articolo 19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo.
10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola cui appartiene l'alunno.
11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), e i) dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio d'istituto competente ai sensi dell'articolo 10, comma 10.

ART. 8 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297

CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

1. Il consiglio di circolo o d'istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.
2. Negli istituti d'istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.
3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo e al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10.
4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o d'istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
6. Il consiglio di circolo o d'istituto è presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
7. Il consiglio di circolo o d'istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, e il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
8. Negli istituti d'istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
10. I consigli di circolo o d'istituto e la giunta esecutiva durano incarica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca è rinnovata annualmente.
11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o d'istituto sono affidate dal presidente a un membro del consiglio stesso.

ART. 9 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297

CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO NELLE SCUOLE CON PARTICOLARI FINALITÀ

1. Ai consigli di circolo o d'istituto delle scuole di cui all'articolo 6 partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore e il legale rappresentante della istituzione cui sono affidati gli alunni che frequentano dette scuole.



2. Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo o istituto.

ART. 10 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1. Il consiglio di circolo o d'istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o d'istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli d'intersezione, d'interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - A) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;
 - B) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - C) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - D) criteri generali per la programmazione educativa;
 - E) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
 - F) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi d'informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - G) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - H) forme e modalità per lo svolgimento d'iniziativa assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.
4. Il consiglio di circolo o d'istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione a esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli d'intersezione, d'interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o d'istituto, fermo restando il diritto d'iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.



12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola cui appartiene l'alunno.

ART. 12 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297

DIRITTO DI ASSEMBLEA

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

ART. 13 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297

ASSEMBLEE STUDENTESCHE

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o d'istituto.
3. In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco d'istituto.
5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio d'istituto.
6. È consentito lo svolgimento di una assemblea d'istituto e una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee d'istituto svolte durante l'orario delle lezioni, e in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o d'istituto possono assistere, oltre al preside o un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

ART. 14 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297

FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE

1. L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che è inviato in visione al consiglio d'istituto.
2. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d'istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
5. Il preside ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

ART. 15 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297

ASSEMBLEE DEI GENITORI



1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o d'istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli d'intersezione, d'interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside.
4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli d'intersezione, d'interclasse o di classe; l'assemblea d'istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o d'istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che è inviato in visione al consiglio di circolo o d'istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
8. All'assemblea di sezione, di classe o d'istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.

ART. 42 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO E ISTITUTO E DEL CONSIGLIO SCOLASTICO
DISTRETTUALE

1. Alle sedute del consiglio di circolo e d'istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Le sedute del consiglio scolastico distrettuale sono pubbliche.
3. Il consiglio di circolo e d'istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza e idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.
4. Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse. Analogo invito può essere rivolto dal consiglio scolastico distrettuale ai rappresentanti dei consigli di circolo o d'istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o d'istituto ai rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale.
5. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale.
6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione informa non pubblica.
7. Alle sedute del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio di circolo e d'istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.



REGOLAMENTO DISCIPLINARE DI ISTITUTO

*deliberato nel Consiglio di Istituto il 29 giugno 2016
revisionato e deliberato nel Consiglio di Istituto il 20 dicembre 2018
revisionato e deliberato nel Consiglio di Istituto il 27 ottobre 2020 (aggiornamento Covid-19)*

*Visto il DPR n. 249 del 24/06/1998
Visto il DPR n. 235 del 21/11/2007
Vista l'emergenza sanitaria da infezione da COVI-19
Visto il protocollo di sicurezza COVID-19 ed i relativi regolamenti di Istituto
Visto il piano scolastico per la didattica integrata del Liceo*

*il seguente Regolamento di disciplina è stato redatto con esplicito riferimento
allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR n. 249 del 24/06/1998
e DPR n. 235 del 21/11/2007)*

Art.1 aspetti generali

1.1 Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti stabiliti nello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, individua comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli Organi competenti per la loro irrogazione ed il relativo procedimento.

1.2 La responsabilità disciplinare è personale.

1.3 Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza che gli sia stata data la possibilità di esporre le proprie ragioni.

1.4 L'infrazione disciplinare connessa ad aspetti comportamentali influisce sulla valutazione del voto di condotta, secondo i criteri deliberati dal collegio docenti.

1.5 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della Comunità Scolastica, prevedendo a carico dello studente anche attività di natura sociale e culturale.

1.6 Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della proporzionalità e della riparazione del danno. Esse tengono sempre conto della situazione personale dello studente.

1.7 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dall'istituto sono adottati dal Consiglio di Classe a composizione allargata ad eccezione dei casi previsti nel presente regolamento.



1.8. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione, correttamente manifestata, non lesiva dell'altrui personalità.

1.9 le integrazioni relative all'emergenza sanitaria da Covid-19 sono valide nel periodo della suddetta emergenza

Art.2 – Diritti degli studenti

2.1 Lo studente ha diritto a una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli alunni, anche attraverso un'adeguata informazione.

2.2 La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

2.3 Lo studente deve essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

2.4 Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

2.5 Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

2.6 La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive e integrative, deliberate dal Collegio dei Docenti, da Enti e Associazioni Locali, ritenute congruenti al POF;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche ai Diversamente Abili;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

Art.3 – Doveri degli studenti

3.1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3.2 Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli Studenti sono



tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della Scuola.

3.3 Gli studenti, tenuti a presentarsi a Scuola con abbigliamento ordinato e decoroso, non devono compiere atti che offendono la morale, la civile convivenza o che turbano la vita della Comunità Scolastica e non devono appropriarsi di oggetti che appartengono alla Scuola, agli insegnanti e ai propri compagni.

3.4 Gli studenti devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto, nonché ogni altra disposizione emanata dal Capo d'Istituto, e devono utilizzare correttamente tutte le strutture della Scuola e comportarsi in modo da non arrecare danno a persone o a cose.

3.5 Conformemente alla Direttiva Ministeriale 104/2007, è severamente vietato agli studenti l'uso del cellulare nei locali scolastici. Gli alunni che avessero necessità di comunicare urgentemente con i propri genitori per indifferibili e obbiettive motivazioni potranno farlo rivolgendosi al personale di Segreteria. La Scuola non risponde della sottrazione dei telefoni cellulari utilizzati indebitamente dagli studenti.

Art. 4 – Mancanze disciplinari

4.1 Costituiscono mancanza disciplinare i comportamenti che contravvengono ai doveri suddetti e che possono verificarsi durante il normale orario delle lezioni, nel corso del trasferimento da aule alle aule e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi d'istruzione, visite guidate, attività aggiuntive, ecc.), e durante tutta la presenza dello studente nei locali e nell'area dell'Istituto (comprese aree esterne di pertinenza dell'istituto).

4.2 Mancanze lievi:

- portare in ritardo le giustificazioni delle assenze;
- presentarsi in ritardo alle lezioni dopo intervalli o al cambio d'ora;
- disturbare lo svolgimento della lezione;
- usare il telefono cellulare all'interno dell'edificio scolastico;
- usare apparecchi audio durante le lezioni, fatta salva autorizzazione del docente interessato;
- non rispettare le regole che ciascun docente considera funzionali al proprio percorso educativo e rende note all'inizio dell'anno scolastico;
- superare più di 18 ingressi alla seconda ora nel trimestre e 25 nel pentamestre, pari a circa il 20% del monte ore di ciascun periodo scolastico in cui è divisa l'attività didattica.
- non osservare le disposizioni organizzative vigenti nell'Istituto (es. usare l'ascensore, usare in modo improprio gli arredi ecc...).

4.3 Mancanze gravi:

- perseverare in atteggiamenti di mancanza lieve già sanzionati;
- falsificare o manomettere il libretto delle assenze e delle comunicazioni alla famiglia.
- Gravi inadempienze relative al regolamento d'Istituto, che non permettono di garantire il dovere di vigilanza da parte della scuola nei confronti degli studenti (ad es. uscita dalla scuola senza autorizzazione del D.S. o del suo delegato, ingresso



alla scuola senza autorizzazione del D.S. o del suo delegato);

- non osservare le regole relative alla salvaguardia della sicurezza propria ed altrui (es. scherzi, spintoni o altri atti che possano creare situazioni di pericolo);
- mancare di rispetto con gesti o parole al personale dell'Istituto, ai compagni o a chiunque sia presente nella scuola;
- danneggiare con colpa i beni dei compagni;
- danneggiare locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale della Scuola, con colpa;
- fumare nei locali dell'Istituto (compreso il cortile).

4.4 Mancanze gravissime:

- danneggiare con dolo i beni dei compagni;
- danneggiare con dolo locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale della Scuola;
- fare foto o videoriprese con qualsiasi tipo di apparecchio senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico
- compiere furti a danno dei compagni, del personale, dell'Istituto;
- usare minacce, di qualsiasi tipo o con qualsiasi mezzo, oppure violenze fisiche a danno dei compagni, del personale o di chiunque sia presente nella Scuola;
- commettere altri reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio o per i quali l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale.
- Portare a scuola o utilizzare sostanze stupefacenti di qualsiasi genere, bevande alcoliche e/o materiale che può procurare danni a terzi (coltelli, armi, oggetti contundenti, ecc.)

Art. 5 bullismo e cyberbullismo

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

- **Legge 71/2017 Definizione di «cyberbullismo»:** con questa espressione si intende *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.



Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione : pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone o altri dispositivi attraverso l'utilizzo della rete Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Pull a pig anche nella forma più lieve: creazione di account falso per denigrare e ridicolizzare un'altra persona
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi o gravissime e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento d'Istituto. Perciò che riguarda il cyberbullismo, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella L. n° 71 del 2017 che prevede la formale segnalazione alle forze di polizia.

Art. 6 - Sanzioni

6.1 Sanzioni per mancanze lievi

Per le mancanze lievi è prevista la nota disciplinare sul registro elettronico da parte del docente o del Dirigente scolastico, che informeranno lo studente dell'avvenuta segnalazione.

Lo studente avrà diritto di presentare ricorso contro la segnalazione entro una settimana su apposito modulo, motivando dettagliatamente il motivo del ricorso.

Entro sette giorni il Dirigente Scolastico esaminato il ricorso ed ascoltati eventualmente gli interessati provvederà a formulare un giudizio sul ricorso. Laddove la richiesta dello studentenon sarà accolta lo stesso studente avrà facoltà di presentare ricorso all'Organo di garanzia interno.

Raggiunte tre note disciplinari relative alle mancanze lievi il consiglio di classe, o il Dirigente scolastico su delega del consiglio di classe, su segnalazione del coordinatore sanzionerà lo studente con una sospensione di un giorno senza obbligo di frequenza.

Il consiglio di classe potrà, con apposita delibera, delegare il coordinatore alla sanzione del provvedimento senza la convocazione del consiglio.

Il coordinatore non prenderà in considerazione nel computo note relative a mancanze di carattere didattico (compiti non fatti, materiale non portato, ecc.) che invece influiscono sulla valutazione delle singole discipline come da relativi contratti formativi.

Inoltre essendo la responsabilità personale sarà computata una nota riferita a tutta la classe solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stata verificata la responsabilità di tutti



gli studenti presenti in classe. Sarebbe opportuno pertanto che la nota disciplinare riportasse i nominativi degli studenti coinvolti.

Una volta formalizzata la sospensione sarà notificata alla famiglia dello studente che avrà facoltà di chiedere al Dirigente Scolastico la commutazione della sanzione in attività di natura sociale e culturale, la cui efficacia sarà valutata dal Consiglio di classe o dallo stesso D.S.

Il provvedimento deve essere annotato nel registro di classe, trascritto nel fascicolo personale dello studente.

6.2 Sanzioni per mancanze gravi (da uno a cinque giorni di sospensione senza obbligo di frequenza) e per mancanze gravissime (da cinque a quindici giorni di sospensione senza obbligo di frequenza)

Le mancanze gravi e gravissime saranno segnalate sul registro di classe dal docente o dal Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico avvia la procedura di sanzione in sintonia con quanto previsto dallo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”:

- 1* Il D.S. individua il responsabile del procedimento fra i docenti della classe dello studente e avvisa i genitori dello studente dell’avvio della procedura disciplinare.
- 1* Il responsabile del procedimento sentiti i testimoni, ascoltato lo studente (le cui dichiarazioni saranno sottoscritte dallo stesso) ed i docenti interessati all’episodio predispone una relazione che sarà posta all’attenzione del D.S e del consiglio di disciplina.
- 1* Il consiglio di disciplina si riunisce acquisendo la relazione stilata dal responsabile del procedimento. Su esplicita richiesta da parte dello studente interessato si ascolterà la sua dichiarazione di difesa o si leggerà la sua memoria scritta. Dopo avere esaminato gli atti presentati, si pronuncerà circa l’eventuale sanzione disciplinare.
- 1* Una volta formalizzata la sospensione sarà notificata alla famiglia dello studente che avrà facoltà di chiedere al Dirigente Scolastico la commutazione della sanzione in attività di natura sociale e culturale, la cui efficacia sarà valutata dal consiglio di disciplina o dallo stesso D.S.

Il provvedimento deve essere annotato nel registro di classe, trascritto nel fascicolo personale dello studente

Per infrazioni gravissime che per la loro gravità rivestono violazioni di carattere penali (furti, minacce, violenza, ecc.) il Dirigente Scolastico contemporaneamente alla procedura disciplinata interna sarà tenuto a denunciare l’accaduto alle Autorità competenti.

6.3 Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite



dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in

coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

6.4 Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti 5.3 e 5.4, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

6.5 Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 5.4 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Art. 7 – ricorsi

Sarà facoltà della famiglia dello studente o dello stesso, se maggiorenne, presentare ricorso avverso alla sospensione all'Organo di garanzia (punto 7.3) interno che dovrà pronunciarsi entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.



Come previsto dallo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, l’ultimo grado di ricorso può essere inoltrato all’Organo di garanzia presente presso l’USR che si esprime circa la corretta applicazione dello stesso Statuto.

Art. 8 – Organi competenti

8.1 Consiglio di disciplina

Viene istituito annualmente. E' costituito dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di classe, nonché dai rappresentanti dei genitori e degli studenti della classe stessa. E' l'organismo deliberante in materia di provvedimenti che implicano l'allontanamento di uno studente, per un massimo di 15 giorni, a causa di mancanze gravi o gravissime.

8.2 Consiglio di istituto

Organo competente per valutare le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

8.3 Organo di garanzia

Viene istituito annualmente. E' composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede e da un docente eletto dal Collegio dei Docenti. Ne fanno parte, inoltre, un genitore ed uno studente individuati dal Consiglio di Istituto. E' l'organo competente ad esaminare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari.

L'organo di garanzia in prima convocazione deve essere “perfetto”(le deliberazioni sono valide se sono presenti tutti i membri), in una eventuale seconda convocazione la seduta è valida se presente la metà più uno dei membri

I membri degli organi competenti che risultano direttamente coinvolti nel procedimento non hanno diritto di voto al momento delle relative delibere.

Appendice relativa al rispetto dei protocolli e dei regolamenti per il contenimento del contagio da COVID-19

Gli studenti sono tenuti al pieno rispetto del protocollo per il contenimento del contagio da COVID-19 e delle prescrizioni dei regolamenti che di volta in volta vengono emanati dalla scuola. Il mancato rispetto di quanto prescritto sarà configurato come infrazione e sarà soggetto a nota disciplinare ed in caso di rilevata gravità del comportamento sarà avviato il procedimento disciplinare nelle modalità previste nei punti precedenti del presente regolamento.

Appendice relativa al “piano scolastico per la didattica digitale integrata”

Tutte le infrazioni declinate nell'art.5 che possono essere rilevate anche in attività didattica non in presenza sono estese anche nei periodi in cui lo studente è impegnato nella didattica digitale integrata



COMPORAMENTO E NORME NEL CORSO DELLA DDI eDaD

Il comportamento degli studenti nell'uso delle risorse digitali (hardware e software) dovrà attenersi strettamente alle misure tecniche ed organizzative a protezione dei dati personali stabilite dal Titolare del trattamento e validate dal Responsabile della protezione dei dati nel rispetto della normativa vigente, e in particolare delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.

Tali misure sono indicate in esteso sul presente Regolamento d'Istituto, e in particolare:

1. gli account d'Istituto sono rilasciati esclusivamente agli utenti autorizzati ad uso scolastico e per finalità didattiche, per cui è vietato farne un uso improprio per ulteriori finalità non consentite, con aggravante nel caso ciò comporti un danno per l'immagine dell'Istituto, del personale, dei compagni; (infrazione grave)
2. è vietato usare un account diverso dal proprio simulando di essere un'altra persona, in quanto ciò potrebbe configurare il reato di furto d'identità; (infrazione gravissima)
3. è vietato comunicare e/o diffondere contenuti audio, video o immagini di studenti, docenti o personale scolastico senza un fine strettamente didattico e senza specifica autorizzazione da parte degli interessati coinvolti;(infrazione grave)
4. è vietato comunicare e/o diffondere i link programmati per le lezioni o per le riunioni degli organi collegiali a soggetti non autorizzati;(infrazione grave)
5. è vietato inviare e/o scambiare materiale non strettamente inerente la didattica, in quanto ciò potrebbe comportare una violazione della privacy del docente o degli studenti;(infrazione grave)
6. è vietato cancellare materiali condivisi senza l'autorizzazione del creatore di tali contenuti;(infrazione grave)
7. nel caso in cui un soggetto comunichi o diffonda contenuti non autorizzati o metta in atto condotte in violazione delle misure sopra specificate, il docente inoltrerà una segnalazione agli organi preposti affinché essi possano valutare l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Eventuali violazioni dei divieti sopra descritti potrebbero inoltre configurare una violazione delle normative vigenti, anche in materia di protezione dei dati personali, per cui l'Istituto si riserva in questi casi di agire anche per via legale.

In particolare, alcuni di questi comportamenti potrebbero configurare reati penali e rientrano nelle infrazioni molto gravi :

- Frode informatica.
- Accesso abusivo a un sistema informatico.
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi.
- Diffusione di hardware e software diretti a danneggiare sistemi.
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
- Violazione della privacy
- Furto di identità
- Cyberbullismo



REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E SCAMBI CON L'ESTERO

deliberato nel Consiglio di Istituto il 29 giugno 2016

PREMESSA

Il Liceo Artistico “Renato Cottini” considera parte integrante e qualificante dell’offerta formativa le seguenti attività: viaggi d’istruzione, visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali di interesse didattico, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione a attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori specifici, i gemellaggi e scambi con scuole estere, gli stage linguistici.

Tutte le suddette attività si configurano come funzionali alla realizzazione di un progetto sviluppato nel corso dell’attività curricolare, che comprende il momento “fuori aula” come completamento o integrazione. Ciascuna proposta è deliberata dal Consiglio di Classe. E’ istituita la commissione viaggi, formata da Dirigente Scolastico, un docente e un assistente amministrativo, e prevede la collaborazione di un docente di lingua straniera per ciò che attiene scambi, stage linguistici e progetti internazionali.

Il presente Regolamento è approvato con delibera del Collegio dei Docenti il 25 maggio 2016 del Consiglio d’Istituto il 29 giugno 2016

Il Regolamento può essere soggetto a future modifiche o integrazioni con delibera del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto

1 – FINALITA'

I viaggi d’istruzione, le visite guidate, gli scambi e gli stage sono considerati parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento di conoscenza, comunicazione e socializzazione. Essi integrano la normale attività della scuola e pertanto devono essere coerenti con gli obiettivi formativi stabiliti dal PTOF. Ai fini del conseguimento di tali obiettivi è necessario che gli stessi alunni e le loro famiglie siano preventivamente forniti di tutte le informazioni idonee a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse. Meta e scopi del viaggio, in quanto parte della programmazione didattica del Consiglio di Classe, devono essere proposti, discussi e condivisi all’interno dello stesso.

2 - USCITE DIDATTICHE

Si esauriscono nell’ambito dell’orario scolastico, o comunque della giornata, e prevedono spostamenti con mezzi pubblici di linea. E’ obbligatoria la richiesta di autorizzazione indirizzata al



DS da presentare almeno 5 giorni prima dell'uscita stessa, firmata da tutti i docenti in orario nella giornata dell'uscita. Possono essere programmate a inizio anno scolastico oppure essere organizzate in corso d'anno, in base alle proposte offerte dal territorio. Riguardano l'intera classe e tutti gli allievi presenti sono tenuti a partecipare. All'atto dell'iscrizione a scuola il genitore, o lo studente maggiorenne, sottoscriverà il consenso per tutte le uscite didattiche che si svolgeranno nel corso dell'intero anno scolastico. L'uscita didattica sarà segnalata, dal Vicepresidente, nel registro elettronico.

3- VIAGGI D'ISTRUZIONE DI UN GIORNO Sono le iniziative didattico-culturali fuori dall'Istituto che richiedono spostamenti e permanenze che escludono il pernottamento. E' obbligatoria la richiesta di autorizzazione indirizzata al DS da presentare con almeno 15 giorni anticipo per l'approvazione di spesa e l'organizzazione. Per quanto attiene alla procedura e alla tempistica organizzativa, si rimanda alle disposizioni correnti contenute nel documento allegato “procedura e tempistica per l'organizzazione dei viaggi di istruzione di un giorno”.

<https://www.liceocottini.it/docenti/modulistica-docenti.html>

4 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE DI PIÙ GIORNI Sono le iniziative didattico-culturali che richiedono spostamenti e permanenze che includono pernottamenti. Le mete, i programmi e le classi destinatarie sono oggetto di specifica delibera del Consiglio di Classe, che individua inoltre gli accompagnatori/Referente (uno ogni 15 allievi) e un docente di riserva. In caso di particolari necessità, in particolare per l'attuazione dei diritti di cui alla legge 104/97 per gli studenti diversamente abili, il Dirigente provvede di conseguenza, anche con personale ATA. In alcuni casi è prevista anche la presenza di un familiare. La durata massima è di giorni 6 incluso il viaggio. Il numero minimo dei partecipanti deve corrispondere al 75% degli allievi di ciascuna classe partecipante. Gli studenti sottoscrivono il modulo “norme di comportamento degli studenti durante il viaggio d'istruzione” con il quale s'impegnano al rispetto delle regole di buon funzionamento del viaggio. Il mancato rispetto delle regole di comportamento sottoscritte costituisce una mancanza per la quale si prevedono sanzioni disciplinari; può comportare anche l'esclusione da viaggi o uscite successive. Gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni del giorno successivo a quello del rientro. Gli allievi che non partecipano al viaggio sono tenuti alla normale frequenza scolastica. Per quanto attiene alla procedura e alla tempistica organizzativa, si rimanda alle disposizioni correnti contenute nel documento allegato “procedura e tempistica per l'organizzazione dei viaggi di istruzione di più giorni”. <https://www.liceocottini.it/docenti/modulistica-docenti.html>

5 - STAGE LINGUISTICI ALL'ESTERO Si tratta di un corso di approfondimento linguistico che si effettua in un paese straniero, della durata di una settimana a inizio anno scolastico. Deve essere



organizzato da una agenzia specializzata e comprendere l'intero pacchetto (lezioni, visite, pernottamento, pasti, trasporti). Durante lo stage gli alunni frequentano un corso di lingua straniera in una scuola qualificata e vivono presso famiglie locali o soggiornano in un college. Gli stage rappresentano per gli allievi un'opportunità di approfondimento delle loro competenze linguistiche, di miglioramento della socializzazione tra i membri del gruppo classe e di contatto con la realtà socio-culturale del paese ospitante. Gli stage linguistici sono proposti agli studenti del triennio in modo trasversale e dunque esulano dal vincolo del 75% dei partecipanti per classe.

La richiesta deve essere presentata prima del termine dell'anno scolastico precedente allo stage linguistico.

La soglia di partecipazione per una classe è posta al 15 % del totale degli studenti. In caso di richieste eccedenti, si applicheranno i seguenti criteri di selezione:

- 1- Media del voto di Inglese al momento della definizione della graduatoria
- 2- Media dei voti al momento della definizione della graduatoria
- 3- Alunni che non hanno riportato sanzioni disciplinari fino al momento della definizione della graduatoria

Gli studenti sottoscrivono il modulo “norme di comportamento degli studenti durante il viaggio d'istruzione” con il quale s'impegnano al rispetto delle regole di buon funzionamento del viaggio. Il mancato rispetto delle regole di comportamento sottoscritte costituisce una mancanza grave per la quale si prevedono sanzioni disciplinari; può comportare anche l'esclusione da viaggi o uscite successive. Gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni del giorno successivo a quello del rientro.

In caso di particolari necessità, in particolare per l'attuazione dei diritti di cui alla legge 104/97 per gli studenti diversamente abili, il Dirigente provvede di conseguenza, anche con personale ATA. In alcuni casi è prevista anche la presenza di un familiare. Per quanto attiene alla procedura e alla tempistica organizzativa, si rimanda alle disposizioni correnti contenute nel documento allegato “procedura e tempistica per l'organizzazione dei viaggi di istruzione di più giorni”.

<https://www.liceocottini.it/docenti/modulistica-docenti.html>

6 – SCAMBI CULTURALI **Scambi culturali:** all'interno della formazione linguistica è particolarmente significativa l'attività di scambio culturale con scuole di paesi esteri. Poiché l'obiettivo dello scambio culturale è il rafforzamento nei giovani della consapevolezza della propria identità di cittadini del mondo e la conoscenza delle realtà scolastiche presenti in altri Paesi europei ed extraeuropei, esso non è necessariamente collegato allo studio della lingua inglese. Lo scambio, la cui durata è di norma di una settimana, si rivolge agli allievi del triennio, e prevede ospitalità reciproca in famiglia e frequenza ad alcune lezioni dell'istituto di cui gli studenti sono ospiti, oltre ad attività culturali. Lo scambio potrà realizzarsi secondo le modalità stabilite dai



progetti europei Comenius; alternativamente, il Consiglio di Classe potrà appoggiarsi ad agenzie specializzate in tale genere di attività. Tutte le uscite degli studenti dalla scuola per attività legate alla didattica sono debitamente progettate e autorizzate dagli organi preposti, secondo le procedure previste dal presente Regolamento.

7 - MOBILITA' INDIVIDUALE STUDENTI

Sotto questa voce sono comprese due categorie di mobilità individuale:

- studenti che si recano all'estero per un periodo variabile da due mesi all'anno scolastico: lo studente si reca in un paese straniero dove soggiorna presso una famiglia ospitante e frequenta una scuola superiore. Il soggiorno è organizzato da enti o agenzie specializzate in tale tipo di attività. Il Liceo Cottini promuove in particolare le iniziative di INTERCULTURA [mettere link per il reperimento del documento www.intercultura.it] in quanto associazione di volontariato, ONLUS e membro della rete mondiale AFS, nonché membro della European Federation For Intercultural Learning (EFIL). INTERCULTURA offre inoltre borse di studio per soggiorni all'estero. Tutte le modalità che riguardano il rapporto dello studente con il Liceo Cottini (età dei partecipanti, lavoro a distanza, valutazione al rientro ecc.) sono stabilite nel documento “protocollo soggiorni all'estero” presente sul sito all'indirizzo <https://www.liceocottini.it/lingue-e-scambi.html>
- studenti che si recano all'estero per 15 giorni durante l'anno scolastico, non accompagnati da docenti della scuola: in questo caso occorre un protocollo di intesa con una scuola gemellata, che preveda le modalità di partecipazione e l'organizzazione del soggiorno degli studenti appartenenti ai due istituti.

7 – SOSTEGNO AGLI STUDENTI

Il Consiglio d'Istituto, con apposita delibera, ha istituito il “Fondo di solidarietà” per gli allievi le cui condizioni economiche di necessità risultino accertate dalla dichiarazione ISEE e sulla base dei tali dichiarazioni apposita commissione delegata dal Consiglio di istituto stila all'inizio dell'anno la relativa graduatoria

Con delibera del 25 settembre 2019 il Collegio Docenti ha stabilito che al fine di rendere la realizzazione dei Viaggi d'Istruzione perfettamente rispondente alle esigenze di sicurezza - funzionalità - didattica, la partecipazione di più classi deve svolgersi tra classi parallele e con un massimo di due/tre classi